

COMUNE DI NAPOLI

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE LITI PENDENTI (ai sensi dell'articolo 13 della legge 27 dicembre 2002, n.289)

Art.1

Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento, in forza alle disposizioni contenute nell'articolo 13, comma 2, della legge n.289 del 27 dicembre 2002, disciplina la definizione agevolata delle liti in materia di **Imposta Comunale sugli Immobili, di Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani, di Imposta Comunale sull'esercizio di Imprese, Attività Professioni, di Tassa e/o Canone Occupazione Spazi e Aree Pubbliche, di Tributo e/o Canone per la tutela delle dall'inquinamento**, pendenti alla data di approvazione del Bilancio di previsione.
2. Ai fini del presente Regolamento, si intende per lite pendente la lite avente ad oggetto ricorsi contro avvisi di accertamento, avvisi di liquidazione, cartelle di pagamento, ingiunzioni amministrative ai sensi del R.D. n.639/1910 per i quali, alla data di approvazione del bilancio di previsione, è stato proposto l'atto introduttivo del giudizio, nonché quella per la quale l'atto introduttivo sia stato dichiarato inammissibile con pronuncia non passata in giudicato, anche se con chiamata in giudizio del solo concessionario della riscossione.
3. Sono esclusi dalla definizione agevolata i ricorsi contro fermi amm.vi, iscrizioni ipotecarie e atti di esecuzione posti in essere dal concessionario della riscossione, nonché le controversie che, alla data di approvazione del bilancio di previsione, risultano essere definite con pronuncia passata in giudicato.

Art.2

Sospensione delle liti pendenti

1. L'Amministrazione Comunale dà immediata comunicazione del presente Regolamento alle Commissioni Tributarie di competenza e al Giudice Ordinario, nonché alla Corte di Cassazione, onde procedere alla sospensione delle liti, che possono essere definite ai sensi dell'articolo 1 comma 1, fino al 30/10/2007.
2. Entro il termine di cui al comma 1, l'Amministrazione Comunale trasmette ai competenti organi giurisdizionali un elenco delle liti per le quali è stata presentata domanda di definizione. Solo tali liti saranno sospese fino al 30/11/2007.

Art.3

Definizione agevolata delle liti pendenti

1. Le controversie riguardanti i tributi e i canoni di cui all'articolo 1, comma 1, pendenti in ogni stato e grado del giudizio e per le quali, alla data di pubblicazione di questo Regolamento, non siano intervenute sentenze passate in giudicato, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio, con il pagamento di una somma pari a € 300,00, se il valore della lite è di importo fino a € 2000,00. Per liti di importo superiore a € 2000,00, la somma da versare è pari al 20% del valore della lite in caso di sentenza favorevole al contribuente o in mancanza di sentenza di primo grado; 50% del valore della lite nel caso di sentenza di primo grado favorevole all'Amministrazione; 70% del valore della lite nel caso di sentenza di secondo grado favorevole all'Amministrazione.

2. Ai fini di cui al comma, ii soggetti interessati devono presentare a questo Comune, a pena di decadenza, **entro e non oltre il 1/10/2007**, apposita istanza, redatta su modello predisposto dalla Direzione Centrale Risorse Strategiche e Programmazione Economico- Finanziaria – Servizio Contenzioso Tributario e Finanziario dell'Ente, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite deposito presso l'Ufficio Protocollo dell'anzidetta Direzione Centrale, con la quale si richiede la definizione agevolata della lite pendente.
3. L'istanza di definizione agevolata, di cui al comma 2, dovrà contenere, oltre i dati relativi al giudizio, l'indicazione dell'atto impositivo oggetto della controversia, delle somme richieste dall'Amministrazione con tale atto, nonché della somma versata a titolo di definizione agevolata, con gli estremi del versamento eseguito in unica soluzione o come prima rata di quanto dovuto, la cui attestazione va allegata in originale all'istanza di definizione.
4. Per ciascuna lite pendente va presentata una distinta di definizione ed effettuato un distinto versamento.

Art.4

Esame delle istanze di definizione agevolata

1. Il Comune provvede alla verifica della veridicità dei dati contenuti nelle istanze di definizione e del corretto adempimento dei versamenti dovuti a titolo di definizione agevolata. L'estinzione del giudizio è dichiarata a seguito di comunicazione della Direzione Centrale Risorse Strategiche e Programmazione Economico-Finanziaria, attestante la regolarità dell'istanza proposta e il pagamento di quanto dovuto. Tale comunicazione è depositata, a cura dell'Amministrazione Comunale, presso la Segreteria della Commissione o la cancelleria degli uffici giudiziari interessati.
2. qualora il Comune accerti l'infedeltà dell'istanza di chiusura agevolata, comunicherà il diniego della definizione, oltre che alla segreteria della Commissione o alla cancelleria degli uffici giudiziari di cui al comma 1, anche all'interessato a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, La comunicazione del diniego interrompe la sospensione del giudizio.
3. Sarà istituito un apposito gruppo di lavoro individuato dal Servizio Contenzioso Tributario e Finanziario della Direzione Centrale Risorse Strate4giche e Programmazione Economico-Finanziaria.
4. I Servizi della medesima Direzione Centrale cureranno gli adempimenti di rispettiva competenza scaturenti dall'approvazione del presente Regolamento.